



Regolamento delle procedure da seguire per la valutazione consiliare delle nomine di professionisti a seguito di richieste esterne - nomina arbitri

SOMMARIO

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	2
Art. 2 – Elenchi per competenze professionali	2
Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione negli elenchi.....	2
Art. 4 - Commissione	3
Art. 5 – Criteri per le nomine	3
Art. 6 – Procedimento di nomina	3
Art. 7 – Adempimenti successivi.....	4
Art. 8 – Monitoraggio	4
Art. 9 – Disposizioni finali	4



Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di formazione dell'elenco dei professionisti con specifiche competenze dal quale attingere nel caso di richiesta all'Ordine di nomina per specifici incarichi professionali e, comunque, per le nomine di arbitri o componenti di collegi arbitrali.

Art. 2 – Elenchi per competenze professionali

L'Ordine cura la compilazione di elenchi di professionisti iscritti all'Albo dell'ODCEC di Forlì, suddivisi per competenze, fra i quali scegliere i nominativi per gli incarichi di cui all'art. 1.

Gli elenchi di cui al comma 1 sono distinti in base alle seguenti competenze:

1. Amministrazione, contabilità e bilanci;
2. Fiscalità delle imprese e dei privati;
3. Valutazione delle aziende ed operazioni straordinarie;
4. Revisione contabile;
5. Finanza e controllo aziendale;
6. Diritto societario e contrattualistica privata;
7. Crisi d'impresa;
8. Enti del terzo settore;
9. Agricoltura.

Il primo popolamento degli elenchi è effettuato, a cura del Consiglio, entro 120 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, previa informativa e richiesta inviata via mail a tutti gli iscritti all'Albo dei DCEC di Forlì.

Gli elenchi sono aggiornati annualmente entro i dodici mesi successivi alla data di delibera del primo popolamento.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione negli elenchi

Per essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 2 è necessario:

1. essere iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili tenuto dall'ODCEC di Forlì;
2. essere in regola con la formazione professionale continua;
3. non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 10 anni;
4. essere in regola con i pagamenti della quota di iscrizione.

La domanda di iscrizione ai singoli elenchi, da presentarsi in forma libera, deve essere corredata, a pena di esclusione, di:

1. indicazione della materia o delle materie di cui all'art. 2, comma 2, per le quali il professionista chiede l'iscrizione;
2. curriculum vitae, debitamente sottoscritto, che contenga i dati di iscrizione all'Albo, il titolo di studio, le esperienze professionali e i corsi di formazione seguiti relativi alla materia specifica, le docenze in corsi di formazione, i



titoli accademici e ogni eventuale ulteriore elemento che l'iscritto vorrà indicare.

Art. 4 - Commissione

Una commissione formata dal presidente, dal vicepresidente e dal consigliere segretario dell'ODCEC di Forlì, con l'assistenza degli uffici di Segreteria, è incaricata di vagliare le domande di iscrizione e di proporre al Consiglio l'iscrizione agli elenchi dei singoli professionisti, anche tenendo conto delle competenze indicate dei curriculum vitae pervenuti.

L'eventuale proposta di non iscrizione agli elenchi di un professionista che abbia presentato domanda deve essere succintamente motivata.

L'iscrizione e l'eventuale non iscrizione agli elenchi deve essere comunicata al richiedente entro 30 giorni dalla delibera di Consiglio.

Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ordine.

Art. 5 – Criteri per le nomine

Le nomine di cui all'art. 1 sono effettuate sulla base dei criteri di esperienza e competenza nelle singole materie oggetto di specifiche richieste, tenendo comunque conto anche del principio di rotazione e della natura e della prevedibile complessità dell'incarico.

Qualora alla richiesta pervenuta non corrispondano professionisti iscritti negli elenchi, il Consiglio provvederà alla nomina scegliendo liberamente, eventualmente anche fra gli iscritti ad altri Ordini professionali.

Art. 6 – Procedimento di nomina

Al momento in cui la Segreteria dell'Ordine riceve da un soggetto esterno la richiesta di nomina di uno o più iscritti ne dà immediata notizia alla Commissione di cui all'art. 4, che si riunisce tempestivamente per proporre al Consiglio, con succinta motivazione, i nominativi dei professionisti ritenuti idonei all'incarico.

Il Consigliere Segretario inserisce all'ordine del giorno del Consiglio, alla prima riunione utile, la nomina del o dei professionisti richiesti.

Il Consiglio dell'Ordine, preso atto della proposta motivata della Commissione, tenendo comunque conto dei criteri di cui all'art. 5, delibera la nomina o le nomine previste e dà mandato al Consigliere Segretario per gli adempimenti successivi.

Qualora, per la tempistica indicata dal soggetto richiedente, non sia possibile sottoporre al Consiglio la proposta di nomina, la commissione di cui all'art. 4 procede autonomamente, con comunicazione al Consiglio alla prima riunione utile il proprio operato.



Art. 7 – Adempimenti successivi

Una volta che il Consiglio o la Commissione di cui all'art. 4 hanno deliberato la nomina del professionista o dei professionisti, il Consigliere Segretario, a mezzo della Segreteria dell'Ordine, ne dà immediata comunicazione a tutti gli interessati.

Il professionista nominato, una volta avuto notizia, dovrà comunicare all'Ordine, nel termine conferito, accettazione scritta dell'incarico ricevuto e dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi con il soggetto esterno che ha richiesto la nomina; in mancanza si dovrà procedere con nuova nomina ai sensi dell'art. 6.

Art. 8 – Monitoraggio

Il Consigliere Segretario predispone almeno semestralmente un monitoraggio degli incarichi assegnati e lo sottopone al Consiglio dell'Ordine, il quale ne dà atto.

Art. 9 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ODCEC di Forlì ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.